

ROMA (ITALPRESS) - L'**Assindatcolf**, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, componente **Fidaldo** e aderente **Confedilizia**, ricorda che molti lavoratori, approfittando delle ferie natalizie, scelgono di raggiungere i propri cari. I giorni in cui e' previsto il riposo completo per il collaboratore familiare sono l'8 dicembre, Natale e Santo Stefano. Puo' capitare che il datore di lavoro sia costretto a chiedere una prestazione lavorativa proprio nei giorni sopra indicati. A questo punto potra' scegliere, in accordo con il proprio lavoratore, di fargli recuperare il giorno di riposo con quello immediatamente successivo, corrispondendo solo la maggiorazione, oppure di pagare lo straordinario dovuto. Nell'ipotesi, poi, in cui la famiglia dovesse decidere di spostarsi in occasione delle vacanze natalizie, il lavoratore convivente sara' tenuto a seguire il nucleo familiare o la persona alla quale presta assistenza. Qualora tale impegno sia stato inserito nella lettera di assunzione, al lavoratore non sara' corrisposta alcuna indennita' aggiuntiva, se non l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute. In caso contrario, al collaboratore sara' corrisposta, per i giorni di trasferta, una diaria giornaliera supplementare. **Assindatcolf** ricorda poi che, prima di Natale, il datore di lavoro dovra' provvedere al pagamento della tredicesima: questa coincidera' con la mensilita' e per il lavoratore convivente sara' comprensiva anche dell'indennita' di vitto e alloggio. A quei collaboratori domestici che, invece, non dovessero raggiungere un anno di servizio, verranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilita' per quanti saranno i mesi del rapporto di lavoro. Infine, l'Associazione sottolinea che e' consuetudine del lavoratore chiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto, come previsto dal Ccnl. Una richiesta vantaggiosa anche per il datore di lavoro, che non dovra' cosi' provvedere all'accantonamento, ne' sostenere quell'ingente esborso, in un'unica soluzione, pari quasi ad una mensilita', per il Tfr annuale.